



COMUNE di
BORGHETTO LODIGIANO

Provincia di Lodi

I.C.I. 2010

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22 Marzo 2010 sono state determinate per l'anno 2010 le seguenti aliquote:

- **7 per mille** per terreni agricoli, aree fabbricabili, seconde case, fabbricati iscritti nella categoria catastale D, autorimesse, depositi e box non di pertinenza dell'abitazione principale e per tutte le altre tipologie non espressamente previste;
- **5,5 per mille** limitatamente all'abitazione principale ed alle relative pertinenze (cat. Catastali A1/A8/A9);
Per queste categorie viene confermata la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29=.

SCADENZE PAGAMENTI ICI: ACCONTO 16 GIUGNO - SALDO 16 DICEMBRE
N.B. IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E' INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.

Importo ad di sotto del quale non si effettua il versamento € 5,00= annuo.

ESENZIONE ICI 2010 [DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008, NR. 93](#)

NON DEVONO PAGARE L'IMPOSTA I SOGGETTI PASSIVI ICI PER LA SEGUENTIE FATTISPECIE

	FATTISPECIE
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (escluse le categorie A1/A8/A9) e relative pertinenze (una per categoria): · Categoria C2 · Categoria C6 il garage o box o posto auto

DEVONO PAGARE L'IMPOSTA I SOGGETTI PASSIVI ICI PER LE SEGUENTI FATTISPECIE

	ALIQUOTA	FATTISPECIE	DETRAZIONE
1	5,5 ‰	Unità immobiliare categoria A1/A8/A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (una per categoria): · Categoria C2 · Categoria C6 il garage o box o posto auto	103,29
2	7 ‰	Aliquota ordinaria per tutte le altre casistiche	NESSUNA

Con risoluzione nr. 12/DF del 5/06 c.a. il Ministero ha chiarito che all'unica unità abitativa posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base (103,29) a condizione che non risulti locata.

Agevolazioni e riduzioni:

- riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68.

MODULO DICHIARAZIONE ICI

Con Decreto Ministeriale del 12/05/2009 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 e seguenti e relative istruzioni. Si richiama quanto indicato al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali ove sono specificati tutti i casi per i quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009.**

Le dichiarazioni ICI di cui sopra sono disponibili: nei negozi di cartoleria specializzati, sul sito www.finanze.it, sul sito www.comune.borghetto lodigiano.lo.it e presso l'ufficio tributi comunale;

IL CONTO CORRENTE SUL QUALE VERSARE L'ICI RELATIVA AGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO E' IL SEGUENTE:

C/C N. 88650510 INTESTATO A "EQUITALIA ESATRI SPA – BORGHETTO LODIGIANO - LO - ICI"

l'ICI puo' essere pagata anche utilizzando il modulo F24 - presso tutti gli sportelli bancari e postali - il codice ente/codice comune da indicare nella compilazione del modello corrisponde a "A995". i codici tributo sono i seguenti 3901 (abitazione principale), 3902 (terreni agricoli), 3903 (aree fabbricabili), 3904 (altri fabbricati).

VALORE VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.

Si rende noto alla cittadinanza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22 Marzo 2010 sono stati approvati, ai soli fini della limitazione del potere di accertamento di cui al 2° comma dell'articolo 11 del D.Lgs. 504/92, i valori venali delle aree fabbricabili in vigore dal 1° Gennaio 2010, come risultanti dalle tavole del P.R.G. e così come predisposti dal Responsabile del Servizio Urbanistica.

Si riporta la tabella di sintesi relativa al valore di mercato dei terreni edificabili al 1° Gennaio 2010, così suddivisa:

Zone Omogenee	Borghetto Lodigiano Capoluogo Frazione Casoni	Frazioni Barazzina, Fornaci, Panigada, Proprio, Vigarolo, Cascine e altre località del territorio comunale
	Euro/mq.	Euro/mq.
Zone A residenziali di recupero non inserite in Piani Attuativi	150,00	75,00
Zone A residenziali di recupero inserite in Piani Attuativi già Convenzionati	150,00	75,00
Zone A residenziali di recupero inserite in Piani Attuativi non Convenzionati	120,00	60,00
Zone Br residenziali nucleo antico	150,00	75,00
Zone B1 residenziali di completamento	150,00	75,00
Zone C1 residenziali di espansione inserite in Piani Attuativi già convenzionati	120,00	60,00
Zone C2 residenziali di espansione inserite in Piani Attuativi non ancora convenzionati	96,00	48,00
Zone C2 residenziali di espansione inserite in Piani Attuativi già convenzionati	120,00	60,00
Zone C2 residenziale di espansione da destinare ad edilizia economico popolare (PEEP) quota del 10% sulla volumetria	30,00	30,00
Zone D1 produttiva di completamento	120,00	60,00
Zone D2 produttiva di espansione inserita in Piani Attuativo vigente e convenzionato	120,00	60,00
Zone D3 produttiva di espansione inserita in Piani Attuativi non ancora convenzionati	70,00	35,00
Aree a Standard Urbanistico inserite in Piani Attuativi (Residenziali o Produttivi) da convenzionare o già convenzionati ma non ancora ceduti alla Amministrazione Comunali.	31,23	31,23

Alle aree fabbricabili che hanno una conformazione e dimensione tale da non renderle autonomamente sfruttabili dal punto di vista edificatorio nel rispetto di tutti i parametri di

P.R.G. vigente, ivi comprese, le distanze minime dei confini e degli edifici circostanti, viene attribuito un valore venale ridotto del 70%.

Limitatamente alle aree assoggettate a piano attuativo, la superficie da considerare ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. è la seguente :

ZONA	SUPERFICIE DI RIFERIMENTO
In zona di espansione residenziale o industriale	Tavola 9 e suo allegato : Computo della capacità insediativa e relativi standard.
In tutte le altre zone	fondiarie

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO

In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.

La regolarizzazione del pagamento può avvenire:
(Aggiornato al D.L. 29/11/2008, N. 185)

- **entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento:** in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 2,50% (1/12 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata;
- **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione** ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (termine per la presentazione della denuncia ICI 2010 per l'anno 2009 per l'imposta ancora dovuta per l'anno 2009); in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata;

Sulla sola imposta (o differenza di imposta) dovranno essere calcolati altresì gli interessi moratori al tasso legale **del 1%** con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento tardivo. In conclusione, l'importo totale da versare sarà ottenuto dalla somma di:

N.	DESCRIZIONE	DETTAGLIO
1)	IMPOSTA	Differenza d'imposta o imposta interamente non versata
2)	SANZIONI (calcolate sulla sola imposta)	2.50% se effettuato entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza 3% se effettuato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI

3)	INTERESSI	1% 2010 con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento
----	-----------	---

COMPILAZIONE MODULO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il versamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso, utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo le sottoelencate brevi istruzioni;

1. nelle caselline dedicate alle voci "abitazione principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda delle singole fattispecie - devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta non versata;
2. lo spazio relativo all'importo effettivo da versare dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;
3. l'anno di imposta è quello di competenza (ossia l'annualità in cui è stata effettuata la violazione);
4. deve essere barrata infine l'apposita casellina "Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino.

RICHIESTA DI RIMBORSO

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Tale disposizione si applica ai sensi di legge ai rapporti di imposta pendenti (versamenti acconto/saldo 2004) alla data di entrata in vigore (1/01/2007) della Legge nr. 296 del 27/12/2006 "Finanziaria 2007";

Riferimenti:

Ufficio Tributi

P.zza Gen. C.A.Dalla Chiesa n. 1

orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.00
mercoledì dalle 17,00 alle 18,00

Responsabile Servizio Tributi

Ornella GAETANO

Tel. 0371/260138 Fax: 0371-269016 - email: tributi@comuneborghetto.lo.it

Pec: borghettolodigiano@cert.elaus2002.net